Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 april 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1947, n. 1768.

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica di campi minati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è aggiunto il seguente comma:

« Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra ».

Art. 2.

L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati è a carico dello Stato, si tratti o non di personale specializzato di cui all'art. 1, anche se dipendente dai proprietari autorizzati ad eseguire direttamente lavori di bonifica a norma dell'art. 7, o da ditte cui siano stati concessi in appalto i lavori medesimi a norma dell'art. 8.

Le normali indennità dovute in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono, ad eccezione dell'indennità giornaliera per la inabilità temporanea, raddoppiate in caso di infortunio occorso, per scoppio di ordigni esplosivi, in occasione dei lavori di bonifica di campi minati, al personale specializzato di cui all'art. 1, addetto ai lavori medesimi.

Nei casi di infortunio previsti dal comma precedente, in aggiunta alle indennità raddoppiate, sono corrisposte le seguenti indennità:

1) in caso di infortunio mortale una indennità di L. 100.000;

2) in caso di infortunio che importi inabilità lavorativa permanente totale una indennità di L. 125.000;

3) in caso di infortunio da cui derivi una incapacità permanente parziale superiore al 10 %, una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

La indennità di L. 100.000, di cui al n. 1 del precedente comma, è attribuita secondo le norme della successione legittima.

Per la misura delle indennità nel caso del n. 3, saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

E' fatta salva la facoltà degli interessati di optare fra la rendita di infortunio e la pensione di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3.

Le indennità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo sono a carico dello Stato, anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti a norma dell'art. 7 o concessi in appalto a norma dell'art. 8.

E' fatta salva la rivalsa verso gli eventuali responsabili degli infortuni ».

Art. 3.

Agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del presente sono assicurati:

a) il personale dirigente specializzato, impiegato in forza dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, qualunque sia l'ammontare della sua retribuzione;

b) coloro che siano stati regolarmente ammessi alla frequenza dei corsi per la formazione del personale specializzato.

Al personale di cui alla precedente lettera *b*) in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi suddetti per scoppio di ordigni esplosivi, si applicherà il trattamento previsto per il personale specializzato.

Art. 4.

Nel terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, alla parola « secondo » è sostituita la parola « terzo ».

Al citato art. 12 è inoltre aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale dello Stato incaricato dello svolgimento dei corsi per formazione di personale specializzato, di cui all'art. 1, e alle rispettive famiglie, in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi stessi, per scoppio di ordigni esplosivi ».

Art. 5.

La gestione, per conto dello Stato, delle prestazioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e dal presente decreto è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le relative norme saranno emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e col Ministro per la difesa.

Art. 6.

I proprietari di immobili ed i concessionari di terreni demaniali, arenili e spiaggie hanno l'obbligo di denunciare ai Comuni, entro il termine che sarà stabilito dalle norme di attuazione al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, gli immobili minati o sospetti minati che si trovino nel territorio dei Comuni stessi.

Chi omette la denuncia prescritta dal comma precedente è punito con la multa da L. 5000 a L. 50.000, salve le eventuali responsabilità per infortuni o danni che potessero derivare dalla mancata denuncia.

Art. 7.

Tutti coloro cui è affidata l'esecuzione dei lavori di bonifica sono obbligati ad assumere ed impiegare nei lavori stessi esclusivamente personale specializzato a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

Coloro che impiegano nei lavori di bonifica personale non specializzato ai sensi del citato decreto n. 320, sono puniti con la multa da L. 10.000 a L. 50.000.

In caso di recidiva, sarà rescisso, in via amministrativa, il contratto e sarà incamerata la cauzione, se trattisi di lavori concessi in appalto, altrimenti sarà disposta la sospensione dei lavori stessi. Nell'uno e nell'altro caso i lavori saranno eseguiti in danno delle ditte e dei privati.

Tali condizioni dovranno risultare nelle clausole contrattuali e nelle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

Art. 8.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I lavori di bonifica previsti dal presente decreto possono essere dall'Amministrazione militare eseguiti in gestione diretta o mediante appalto.

Nell'appalto dei lavori sarà data, a parità di condizioni, preferenza alle cooperative costituite da reduci di guerra o da partigiani.

A tale fine l'importo dei lavori che possono essere affidati a dette cooperative, sia per licitazione sia per trattative private, non è soggetto ad alcuna limitazione.

Gli appalti possono essere concessi soltanto ad enti o ditte che impieghino operai e personale specializzato ai sensi dell'art. 1.

Quando i campi minati ricadano in comprensori di bonifica, l'Amministrazione dell'esercito può, in applicazione della legge 24 giugno 1929, n. 1137, concedere i lavori di sminamento in esecuzione ai rispettivi consorzi di bonifica, costituiti a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a condizione che i proprietari dei terreni minati, rinunciando alla facoltà loro concessa di poter eseguire direttamente i lavori di bonifica o di potersi costituire essi stessi in consorzio, ne facciano delega ai consorzi medesimi.

Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prescritto dall'art. 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è sostituito dal parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 3.

La concessione sarà regolata con apposito disciplinare contenente tutte le specifiche modalità e prescrizioni da osservarsi dall'ente concessionario ».

Art. 9.

I rapporti contrattuali, sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto fra l'Amministrazione militare e le ditte appaltatrici o i privati, conservano il loro vigore fino alla estinzione dei contratti, anche per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, senza diritto da parte delle ditte appaltatrici o dei privati di ripetere i premi di assicurazione pagati o da pagare all'istituto assicuratore.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, quali risultano modificate dal presente decreto, si applicano anche al personale che, dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, sia stato addetto al rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Art. 11.

Salvo quanto stabilito nell'art. 9, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto, hanno effetto dal 24 maggio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1769.

Approvazione dello scambio di Note complementari agli Accordi del 10 ottobre 1946 effettuato fra l'Italia e la Polonia il 7 marzo 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 663, che dà esecuzione agli Accordi commerciali e di pagamento stipulati in Roma, fra l'Italia e la Polonia, il 10 ottobre 1946;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il tesoro, per i trasporti e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note complementari agli Accordi del 10 ottobre 1946, effettuato fra l'Italia e la Polonia il 7 marzo 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 7 marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — MERZAGORA — TOGNI — DEL VECCHIO — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 57. — FRASCA

Scambio di Note fra l'Italia e la Polonia complementari agli Accordi del 10 ottobre 1946

Le Directeur général des affaires économiques du Ministère des affaires étrangères d'Italie

Au Directeur général de la politique commerciale et des traités du Ministère de la navigation et du commerce extérieur de Pologne.

Rome, le 7 mars 1947

Monsieur le Directeur Général,

me référant aux difficultés relatives à l'exécution de l'Accord commercial italo-polonais du 10 octobre 1946, concernant les achats de la Pologne en Italie, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien, animé du désir d'assurer et d'augmenter, dans la limite du possible, les livraisons de charbon polonais à l'Italie, a adopté, à partir du 1er mars 1947, en voie tout à fait exceptionnelle et jusqu'à dénonciation de la part d'un des deux Pays avec préavis d'un mois, des mesures d'intégration entre le prix en lires du charbon polonais importé en Italie et les prix en lires des sousindiquées marchandises italiennes à exporter en Pologne, comprises dans la liste *A* annexée audit Accord commercial.

La valeur globale en dollars U.S.A. des dites marchandises correspond au montant du contingent de charbon prévu dans la liste *B* annexée au même Accord, après déduction des quantités retirées jusqu'au 28 février c. a., inclus:

Chanvre peigné
Travaux en chanvre
Minerais de zinc
Minerais de plomb
Mercure
Soufre et fleurs de soufre
Acide tartrique
Matières tartriques grèges
Sumac
Extraits tannants
Colorants pour l'industrie textile et autres
Pièces détachées de machines textiles, en fer, acier et autres matières:
- Garnitures pour machines à carder
- Garnitures et accessoires en cuir
- Aiguilles pour machines textiles

Machines-outils

Installations et machines diverses pour l'industrie minière
Moteurs et appareils de levage
Instruments électriques de mesure et pour laboratoire
Machines à souder électriques et accessoires
Appareillages électriques
Appareils radio-téchniques et de télécommunication
Machines à écrire, à calculer et téléscripteurs
Machines non dénommées ailleurs
Appareils cinématographiques
Films cinématographiques
Roulements à billes (à valoir sur le contingent « Autres marchandises et divers »).

En vertu des mesures susindiquées, les exportateurs des susdites marchandises italiennes, qui représentent la contrepartie des importations de charbon polonais, se trouveront, en ce qui concerne le montant réalisé en lires, dans des conditions analogues à celles dans lesquelles ils se trouveraient si l'exportation avait eu lieu contre paiement en devises libres.

Pour toutes les autres marchandises de la liste *A* susdite et pour les marchandises polonaises de la liste *B* (à l'exclusion du charbon), les paiements continueront à être réglés par les dispositions en vigueur. Toutefois, à côté de celles-ci, seront aussi admises des affaires de réciprocité entre les importateurs et les exportateurs italiens et polonais intéressés.

Dans certains cas justifiables, lorsqu'il s'agit de contrats de livraison de produits industriels compris parmi ceux énumérés ci-dessus, le Ministère italien de l'industrie et du commerce donnera à l'exportateur italien une assignation de charbon, en dehors de sa quote normale, jusqu'au 30 % de la valeur de la commande. Cette assignation aura lieu au fur et à mesure que le charbon polonais, prévu dans l'Accord commercial, arrive en Italie, et dans une proportion raisonnable en rapport aux quantités totales de ce charbon importées mensuellement. Par suite de ce qui précède, le compte de compensation, duquel il est question à l'art. 1 de l'Accord de paiement du 10 octobre 1946, ouvert entre l'Ufficio Italiano dei Cambi et le Biuro Rozrachunkow Niedzynarodowych auprès de la Narodowy Bank Polski, sera partagé en deux comptes séparés, dont l'un se rapportera aux paiements relatifs aux importations de charbon de la Pologne et à l'exportation des marchandises italiennes indiquées plus haut vers la Pologne, l'autre aux paiements relatifs au restant des marchandises des listes *A* et *B* de l'Accord commercial du 10 octobre 1946.

De même, le plafond de 1 million de dollars, prévu dans l'art. 4 de l'Accord de paiement mentionné plus haut, sera reparti en raison de 750.000 dollars pour le compte de compensation du charbon et 250.000 dollars pour le compte de compensation relatif au restant des marchandises des listes *A* et *B*.

En considération de cette nouvelle preuve de bonne volonté et d'amitié donnée par le Gouvernement italien, et me référant à l'Echange de Notes effectué entre nos deux Gouvernements le 10 octobre 1946, au sujet de l'évaluation, de la part de la European Coal Organisation de Londres, du charbon polonais importé en Italie dans le cadre des Accords commerciaux en vigueur, je Vous serais reconnaissant, Monsieur le Directeur Général, si Vous vouliez me confirmer l'engagement du Gouvernement polonais de donner tout appui à l'Italie auprès de l'E.C.O., afin que le charbon susdit soit inclus dans la plus grande mesure possible dans le Pool. *B*.

Je Vous pries, Monsieur le Directeur Général, de bien vouloir me faire connaître si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède, restant entendu que la présente Note et la réponse, que Vous voudrez bien me faire parvenir, constitueront un accord intervenu entre nos deux Gouvernements et feront partie intégrante des Accords italo-polonais du 10 octobre 1946, auxquels le présent Echange de Notes se réfère.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

UMBERTO GRAZZI

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Le Directeur général de la politique commerciale et des traités du Ministère de la navigation et du commerce extérieur de Pologne

Au Directeur général des affaires économiques du Ministère des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 7 mars 1947

Monsieur le Directeur Général,

par Votre Note en date d'aujourd'hui Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« me référant aux difficultés relatives à l'exécution de l'Accord commercial italo-polonais du 10 octobre 1946, concernant les achats de la Pologne en Italie, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien, animé du désir d'assurer et d'augmenter, dans la limite du possible, les livraisons de charbon polonais à l'Italie, a adopté, à partir du 1er mars 1947, en voie tout à fait exceptionnelle et jusqu'à dénonciation de la part d'un des deux Pays avec préavis d'un mois, des mesures d'intégration entre le prix en lires du charbon polonais importé en Italie et les prix en lires des sousindiquées marchandises italiennes à exporter en Pologne, comprises dans la liste *A* annexée audit Accord commercial.

La valeur globale en dollars U.S.A. des dites marchandises correspond au montant du contingent de charbon prévu dans la liste *B* annexée au même Accord, après déduction des quantités retirées jusqu'au 28 février c. a., inclus:

Chanvre peigné
Travaux en chanvre
Minerais de zinc
Minerais de plomb
Mercure
Soufre et fleurs de soufre
Acide tartrique
Matières tartriques grèges
Sumac
Extraits tannants
Colorants pour l'industrie textile et autres
Pièces détachées de machines textiles, en fer, acier et autres matières:
Garnitures pour machines à carder
Garnitures et accessoires en cuir
Aiguilles pour machines textiles

Machines-outils
Installations et machines diverses pour l'industrie minière
Moteurs et appareils de levage
Instruments électriques de mesure et pour laboratoire
Machines à souder électriques et accessoires
Appareillages électriques
Appareils radio-techniques et de télécommunication
Machines à écrire, à calculer et téléscripteurs
Machines non dénommées ailleurs
Appareils cinématographiques
Films cinématographiques
Roulements à billes (à valoir sur le contingent « Autres marchandises et divers »).

En vertu des mesures susindiquées, les exportateurs des susdites marchandises italiennes, qui représentent la contrepartie des importations de charbon polonais, se trouveront, en ce qui concerne le montant réalisé en lires, dans des conditions analogues à celles dans lesquelles ils se trouveraient si l'exportation avait eu lieu contre paiement en devises libres.

Pour toutes les autres marchandises de la liste *A* susdite et pour les marchandises polonaises de la liste *B* (à l'exclusion du charbon), les paiements continueront à être réglés par les dispositions en vigueur. Toutefois, à côté de celles-ci, seront aussi admises des affaires de réciprocité entre les importateurs et les exportateurs italiens et polonais intéressés.

Dans certains cas justifiables, lorsqu'il s'agit de contrats de livraison de produits industriels compris parmi ceux énumérés ci-dessus, le Ministère italien de l'industrie et du commerce donnera à l'exportateur italien une assignation de charbon, en dehors de sa quote normale, jusqu'au 30 % de la valeur de la commande. Cette assignation aura lieu au fur et à mesure que le charbon polonais, prévu dans l'Accord commercial, arrive en Italie, et dans une proportion raisonnable en rapport aux quantités totales de ce charbon importées mensuellement. Par suite de ce qui précède, le compte de compensation, duquel il est question à l'art. 1 de l'Accord de paiement du 10 octobre 1946, ouvert entre l'Ufficio Italiano dei Cambi et le Biuro Rozrachunkow Niedzynarodowych auprès de la Narodowy Bank Polski, sera partagé en deux comptes séparés, dont l'un se rapportera aux paiements relatifs aux importations de charbon de la Pologne et à l'exportation des marchandises italiennes indiquées plus haut vers la Pologne, l'autre aux paiements relatifs au restant des marchandises des listes *A* et *B* de l'Accord commercial du 10 octobre 1946.

De même, le plafond de 1 million de dollars, prévu dans l'art. 4 de l'Accord de paiement mentionné plus haut, sera reparti en raison de 750.000 dollars pour le compte de compensation du charbon et 250.000 dollars pour le compte de compensation relatif au restant des marchandises des listes *A* et *B*.

En considération de cette nouvelle preuve de bonne volonté et d'amitié donnée par le Gouvernement italien, et me référant à l'Echange de Notes effectué entre nos deux Gouvernements le 10 octobre 1946, au sujet de l'évaluation, de la part de la European Coal Organisation de Londres, du charbon polonais importé en Italie dans le cadre des Accords commerciaux en vigueur, je Vous serais reconnaissant, Monsieur le Directeur Général, si Vous vouliez me confirmer l'engagement du Gouvernement polonais de donner tout appui à l'Italie auprès de l'E.C.O., afin que le charbon susdit soit inclus dans la plus grande mesure possible dans le Pool. *B*.

Je Vous pries, Monsieur le Directeur Général, de bien vouloir me faire connaître si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède, restant entendu que la présente Note et la réponse, que Vous voudrez bien me faire parvenir, constitueront un accord intervenu entre nos deux Gouvernements et feront partie intégrante des Accords italo-polonais du 10 octobre 1946, auxquels le présent Echange de Notes se réfère ».

En Vous donnant réception de cette communication, j'ai l'honneur de Vous informer que j'approuve les termes de la communication dont il s'agit, avec l'entente que le présent Echange de Notes entre en vigueur immédiatement, à titre provisoire, tandis que je me réserve de Vous transmettre dans le plus court délai possible l'approbation définitive de mon Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

Dr. STANISLAW GALL

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Le Directeur général des affaires économique du Ministère des affaires étrangères d'Italie

Au Directeur général de la politique commerciale et des traités du Ministère de la navigation et du commerce extérieur de Pologne.

Rome, le 7 mars 1947

Monsieur le Directeur Général,

me référant à l'Accord supplémentaire italo-polonais du 10 octobre 1946 et animé du désir d'en faciliter l'exécution, en assurant de cette façon une plus grande importation de charbon polonais en Italie, j'ai l'honneur de Vous communiquer ce qui suit:

a) il est entendu qu'une livraison est comprise dans le cadre de l'Accord supplémentaire quand les délais de livraison stipulés dans le contrat relatif dépassent les 12 mois;

b) les contrats conclus entre les organisations polonaises compétentes et les industriels italiens devront être présentés pour l'approbation au Ministère italien du Commerce Extérieur, lequel, après avoir reçu l'avis du Ministère des Affaires Etrangères et des autres Ministères intéressés, prendra une décision avec la plus grande rapidité et bienveillance;

c) le financement des opérations relatives aux contrats dont il est question au paragraphe précédent sera effectué par les Institutions de Crédit indiquées par la Banque d'Italie;

d) lorsque les contrats dont il est question au paragraphe *b*) seront stipulés en dollars U.S.A., le paiement en lires des montants relatifs, conformément aux clauses des contrats, aura lieu, en voie tout à fait exceptionnelle et jusqu'à dénonciation de la part d'un des deux Pays avec un préavis d'un mois, de façon analogue à celle établie dans l'Echange de Notes en date d'aujourd'hui, concernant l'Accord commercial et de paiement du 10 octobre 1946;

e) dans le cas où seraient approuvés des contrats de livraison qui prévoieraient, par contre, le paiement en compensation directe, total ou partiel, en charbon ou autres produits polonais agréés par le Gouvernement italien, le charbon ou les autres produits reçus en compensation resteront à la disposition libre de l'exportateur italien, lequel pourra s'en servir pour les besoins de son entreprise, ou bien les céder à d'autres entreprises industrielles — consommatrices habituelles — indiquées dans la liste qui sera fixée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, au prix qui sera établi librement entre les parties intéressées.

Le charbon ou les autres produits polonais, dont ci-dessus, pourront être envoyés directement aux destinateurs italiens selon les clauses des contrats relatifs.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

UMBERTO GRAZZI

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Le Directeur général de la politique commerciale et des traités du Ministère de la navigation et du commerce extérieur de Pologne

Au Directeur général des affaires économique du Ministère des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 7 mars 1947

Monsieur le Directeur Général,

Par Votre Note en date d'aujourd'hui Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« me référant à l'Accord supplémentaire italo-polonais du 10 octobre 1946 et animé du désir d'en faciliter l'exécution, en assurant de cette façon une plus grande importation de charbon polonais en Italie, j'ai l'honneur de Vous communiquer ce qui suit:

a) il est entendu qu'une livraison est comprise dans le cadre de l'Accord supplémentaire quand les délais de livraison stipulés dans le contrat relatif dépassent les 12 mois;

b) les contrats conclus entre les organisations polonaises compétentes et les industriels italiens devront être présentés pour l'approbation au Ministère italien du Commerce Extérieur, lequel, après avoir reçu l'avis du Ministère des Affaires Etrangères et des autres Ministères intéressés, prendra une décision avec la plus grande rapidité et bienveillance;

c) le financement des opérations relatives aux contrats dont il est question au paragraphe précédent sera effectué par les Institutions de Crédit indiquées par la Banque d'Italie;

d) lorsque les contrats dont il est question au paragraphe *b)* seront stipulés en dollars U.S.A., le paiement en lires des montants relatifs, conformément aux clauses des contrats, aura lieu, en voie tout à fait exceptionnelle et jusqu'à dénonciation de la part d'un des deux Pays avec un préavis d'un mois, de façon analogue à celle établie dans l'Echange de Notes en date d'aujourd'hui, concernant l'Accord commercial et de paiement du 10 octobre 1946;

e) dans le cas où seraient approuvés des contrats de livraison qui prévoieraient, par contre, le paiement en compensation directe, total ou partiel, en charbon ou autres produits polonais agréés par le Gouvernement italien, le charbon ou les autres produits reçus en compensation resteront à la disposition libre de l'exportateur italien, lequel pourra s'en servir pour les besoins de son entreprise, ou bien les céder à d'autres entreprises industrielles — consommatrices habituelles — indiquées dans la liste qui sera fixée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, au prix qui sera établi librement entre les parties intéressées.

Le charbon ou les autres produits polonais, dont ci-dessus, pourront être envoyés directement aux destinateurs italiens selon les clauses des contrats relatifs ».

En Vous donnant réception de cette communication, j'ai l'honneur de Vous informer que j'approuve les termes de la communication dont il s'agit, avec l'entente que le présent Echange de Notes entre en vigueur immédiatement à titre provisoire, tandis que je me réserve de Vous transmettre, dans le plus court délai possible, l'approbation définitive de mon Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

Dr. STANISLAW GALL

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1770.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia della Società Sacerdotale della Santa Croce, con sede in Roma.

N. 1770. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia della Società Sacerdotale della Santa Croce, con sede in Roma, piazza della Città Leonina n. 9.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1948

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1948, n. 210.

Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Art. 1.

Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 211.
Investimento di capitali stranieri in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta dei Ministri per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

Il regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 807, concernente le modalità per l'investimento di capitali stranieri in Italia è abrogato.

Art. 2.

Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero che dimostrano di avere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuato investimenti di capitale estero in Italia in divisa o in valuta estera liberamente utilizzabile per pagamenti all'estero e ceduta all'Ufficio italiano cambi, possono trasferire all'estero a mezzo dello stesso Ufficio e per il tramite della Banca d'Italia o di una delle banche contemplate dall'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934:

1) le rendite, gli interessi e i frutti, per gli investimenti in beni immobili o in mutui, nonchè i dividendi e gli interessi effettivamente percepiti dagli investimenti in titoli azionari ed obbligazioni acquistati o sottoscritti in Italia, limitatamente all'1 % in più dell'interesse legale annuo;

2) i capitali derivanti da un eventuale successivo realizzo, limitatamente all'ammontare della valuta originariamente importata, e sempre che il trasferimento sia chiesto non prima dei due anni dall'investimento e non superi il 50 % per ogni biennio.

L'utilizzo delle somme non ammesse al trasferimento può essere effettuato secondo le modalità previste dalle disposizioni valutarie.

Art. 3.

Gli investimenti indicati nell'articolo precedente possono essere fatti anche in macchinari per impianti industriali, per un valore equivalente alla metà dell'importo totale da investire.

In tal caso l'investimento, per la parte che riflette il macchinario, è soggetto all'autorizzazione dei competenti Ministeri.

Il trasferimento all'estero del capitale corrispondente alla divisa o valuta investita in macchinari non può essere chiesto prima che siano decorsi cinque anni dall'investimento.

Art. 4.

E' fatto obbligo alle banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in generale ai pubblici ufficiali, che intervengano ad operazioni che comunque importino investimenti di capitale straniero in Italia, di comunicarne all'Ufficio italiano dei cambi le complete modalità entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni stesse specificando la valuta ceduta e il suo ammontare.

Le società, ed in genere le imprese che svolgono la loro attività nel territorio dello Stato, sono tenute a comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazione fatte a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero.

Per gli inadempienti è comminata una sanzione pecuniaria non inferiore alle L. 100.000 e non superiore al triplo dell'importo delle somme investite.

La sanzione di cui al comma precedente ha carattere civile, e la riscossione ne è fatta con l'osservanza delle disposizioni per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, su ingiunzione del Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — MERZAGORA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 212.

Modificazioni dell'art. 10 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Per la concessione del concorso a carico dello Stato previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 3.500.000.000 da impegnarsi nell'esercizio 1947-48.

Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma possono essere assunti impegni fino al limite di L. 105.000.000.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi di incoraggiamento previsti dall'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 da impegnarsi per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1946-47 e per L. 500.000.000 nell'esercizio 1947-48 ».

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 213.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro ad apportare le variazioni di bilancio dipendenti dall'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suoi decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

La somministrazione di detto aumento avrà luogo gradualmente entro il 30 giugno 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Scintilla », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli, grandine, trasporti e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1927, col quale la Società di assicurazioni e riassicurazioni

« Scintilla », con sede in Torino, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro l'incendio, furto e guasti accidentali degli apparecchi telefonici e di misurazione;

Vista la domanda della predetta Società intesa ad ottenere che l'autorizzazione venga estesa alle assicurazioni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli, grandine, trasporti e la riassicurazione;

Visto lo statuto sociale;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « Scintilla », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli, grandine, trasporti e la riassicurazione.

Roma, addì 19 febbraio 1948

(1483) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Sostituzione del commissario liquidatore degli Enti economici dell'olivicoltura, viticoltura, pastorizia, zootecnia, cerealicoltura e ortoflorofrutticoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione fra gli Enti medesimi;

Visti i decreti Ministeriali in data 22 ottobre 1945, con i quali è stata disposta la nomina dei signori dottor Alessandro De Feo, avv. Tullio Mulas, ed on. ingegnere Emilio Canevari, a commissari per la liquidazione, rispettivamente, degli Enti economici dell'olivicoltura e viticoltura, degli Enti economici della pastorizia e zootecnia e degli Enti economici della cerealicoltura ed ortoflorofrutticoltura;

Vista la lettera in data 20 gennaio 1948, con la quale l'on. ing. Emilio Canevari ha presentato le dimissioni dalla carica di commissario degli Enti economici della cerealicoltura e dell'ortoflorofrutticoltura, in liquidazione;

Ritenuta l'opportunità di affidare la liquidazione degli Enti suddetti ad un unico commissario, al fine di realizzare organicità e snellezza funzionale nella condotta delle gestioni liquidatorie e di conseguire economie nel costo delle gestioni stesse;

Decreta:

Il prof. Pietro Germani è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici dell'olivicoltura, della viticoltura, della pastorizia, della zootecnia, della cerealicoltura e dell'ortoflorofrutticoltura in sostituzione dei signori dott. Alessandro De Feo, avv. Tullio Mulas e dell'on. ing. Emilio Canevari.

Roma, addì 10 marzo 1948

(1482) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali della Società anonima Magazzini generali di Mirandola;

Considerato che con delibera assembleare del 21 marzo 1942, la Società anonima Magazzini generali di Mirandola ha assunto la nuova denominazione di Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1947, presentata dalla suddetta Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena per l'adeguamento delle tariffe da essa praticate;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dal commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena e dal Comitato prezzi per la provincia di Modena;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali della provincia di Modena è autorizzata ad aumentare le tariffe da essa praticate pel deposito e la stagionatura dei formaggi, a L. 100 per quintale-mese, per il formaggio di produzione 1947, e a L. 90 al quintale-mese, per il formaggio di produzione delle annate precedenti. La detta tariffa è comprensiva di tutte le operazioni di magazzinaggio e stagionatura, facchinaggio, lavorazione di stagionatura ed assicurazione.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.

Autorizzazione alla Società svizzera di assicurazione « Helvetia », con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro gli incendi, i furti e la rottura di vetri e cristalli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Helvetia » Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nei rami incendio, furti e rottura vetri e cristalli;

Considerato che detta rappresentanza ha effettuato il deposito cauzionale a favore della massa degli assicurati nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società « Helvetia » Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, furti e rottura vetri e cristalli.

Roma, addì 20 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.

Autorizzazione all'Associazione italiana lattiero casearia, con sede legale in Milano, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni all'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata il giorno 8 marzo 1948 dall'Associazione italiana lattiero casearia, con la quale l'Associazione stessa chiede di avvalersi, in tutto il territorio della Repubblica italiana, delle facoltà di cui all'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto concerne il latte, i prodotti del latte, derivati e affini;

Considerato che l'Associazione predetta ha depositato presso il Ministero dell'industria e del commercio i documenti prescritti dall'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 562;

Constatato che l'Associazione italiana lattiero casearia possiede i requisiti richiesti dallo stesso art. 90 del regolamento sopracitato;

Decreta:

L'Associazione italiana lattiero casearia, con sede legale in Milano ed altra sede in Roma, è autorizzata, a' sensi dell'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni al suddetto decreto e a far procedere, a sue spese, a prelevamento di campioni, mediante propri agenti giurati da assumersi secondo le norme di cui all'art. 91 del regolamento approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dalla predetta Associazione in tutto il territorio della Repubblica italiana per quanto concerne il latte, i prodotti del latte, derivati e affini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1948.

Costituzione della Commissione per la certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti del Nord America.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1948, n. 55;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione, prevista dall'art. 3 del predetto decreto legislativo, che dovrà decidere sulle domande tendenti ad ottenere la certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti del Nord America;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1948, n. 55, è presieduta dal consigliere di Stato dott. Adolfo Parpagliolo ed è costituita come segue:

dott. Antonio Sanfelice, membro effettivo e dott. Alfredo Trinchieri, membro supplente, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

dott. Achille Cappuccio, membro effettivo, e dottor Francesco Boccia, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

dott. Camillo Marzano, membro effettivo, e dottor Alfredo Di Cristina, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Luigi Jaschi, membro effettivo, e dott. Domenico Timarco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dott. Andrea Torrente, membro effettivo, e dottor Alessandro Giordano, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

dott. Emilio Ranalli, membro effettivo, e sig. Mario Anaclerio, membro supplente, in rappresentanza della Banca d'Italia;

rag. Valentino Gennuso, membro effettivo, e rag. Hiram Leone, membro supplente, in rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi.

Al servizio di segreteria della Commissione sono preposti il dott. Giovanni Rivano ed il dott. Prospero Barbagallo.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1948
Registro Tesoro n. 3, *foglio n.* 118. — GRIMALDI

(1596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tadonio Carmelo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME
DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 266 decisioni N. 264 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 10 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; Polistina Ferdinando, membro; Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Tadonio Carmelo fu Ettore, nato a Mercato San Severino il 23 ottobre 1893, residente in Napoli, via S. Spaventa 42, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Tadonio Carmelo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 marzo 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1311)

Esito del ricorso presentato da Giordano Domizio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME
DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 269 decisioni N. 298 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 13 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Giordano Domizio fu Ferdinando, nato a Pescara il 1° giugno 1884, residente in Roma, via Milazzo n. 51, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto dal sig. Giordano Domizio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 13 marzo 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1488)

Esito del ricorso presentato da Perez Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME
DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 268 decisioni. N. Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 12 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Perez Giuseppe fu Antonio, domiciliato presso la S. A. Snia Viscosa, via delle Muratte 43, Roma, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ricorrendo entrambe le ipotesi previste nel capoverso I dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, il suo nome deve essere cancellato dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Perez Giuseppe e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 marzo 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1487)

Esito del ricorso presentato da Duse Alberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME
DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 267 decisioni N. 274 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 10 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Duse Alberto fu Giovanni Battista, nato a Bari il 7 luglio 1894, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Spetia, via Rubicone 42, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Il ricorso, pertanto, può essere accolto ricorrendo la seconda delle due ipotesi, previste dal decreto citato, per ottenere la cancellazione richiesta.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Duse Alberto e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 11 marzo 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1312)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pietro Parisi, Console onorario di Danimarca a Venezia, con giurisdizione sul Veneto (provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza) e Venezia Tridentina (provincie di Bolzano e Trento).

(1492)

In data 28 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Del Buono, Console onorario di Danimarca a Livorno, con giurisdizione sulle provincie di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e Grosseto.

(1493)

In data 28 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfredo Sacchetti, Console onorario di Danimarca a Bologna, con giurisdizione sull'Emilia (provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia).

(1494)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 139, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spinea (Venezia), di un mutuo di L. 2.050.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1360)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salzano (Venezia), di un mutuo di L. 1.160.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1361)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 102, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Volterra (Pisa), di un mutuo di L. 2.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1372)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 141, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monselice (Padova), di un mutuo di L. 1.520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1373)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Varazze (Savona), di un mutuo di L. 4.685.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1374)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto (Treviso), di un mutuo di L. 4.260.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1375)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Valentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Valentino (Pescara), di un mutuo di L. 976.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1376)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 103, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Airola (Benevento), di un mutuo di L. 1.230.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dall'esercizio 1947.

(1378)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento), di un mutuo di L. 690.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1379)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Menfi (Agrigento), di un mutuo di L. 270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1380)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento), di un mutuo di L. 332.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1381)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aragona (Agrigento), di un mutuo di L. 364.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1382)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 91, è stata autorizata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento), di un mutuo di L. 554.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1383)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di una pertinenza idraulica demaniale, sita alla destra del fiume Po nel comune di Moncalieri.

Con decreto interministeriale del 20 gennaio 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, della pertinenza idraulica demaniale in destra del fiume Po in regione Tiro a Segno, distinta in catasto ai fogli XLI e XL di mappa del comune di Moncalieri, della superficie di mq. 13700 ed indicata nell'estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(1598)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 58.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Averna Alfonso fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 1° febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Linares Andrea fu Diego — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data: 11 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Gigli Gino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Buonomo Giovanni fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 150,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Melillo Vincenzo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3637 — Data: 13 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Coletti Fany fu Federico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 293 — Data: 19 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Venutolo Giuseppe di Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 4 — Capitale: L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 1° maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Blandini Rosario fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 18 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Amico Roxas Salvatore fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Capitale L. 35.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 8 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Cilia Vincenzo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 9 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: De Tommasi Diego fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 2850.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 24 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Venditori Domenico fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 4 — Rendita: L. 2440.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: La Porta Leonardo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 % — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Marzano Gaetano di Umberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 % — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 11 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Strade Ferrate Mediterranee, nominativi 1 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 33.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 15.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data 22 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 20 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data 28 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data 24 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data 9 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 16 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Cassa di risparmio di Pola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 14.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10687 — Data: 15 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cremonese Ugo fu Natale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 30 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Credito Italiano di Cremona — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3 — Data: 30 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Credito Italiano di Cremona — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Milli Ottavio fu Santi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 19 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Pesucci Riccardo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Aglietti Carlo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla riceuta: 8579 — Data: 5 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Cisotto Gino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 21 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Facchini Ida — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 2 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Castaldo Filomena fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Montemurri Franco di Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 marzo 1948 - N. 60

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,675
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	51,25
Id. 5 % 1935	87,95
Redimibile 3,50 % 1934	68,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,75
Id. 5 % 1936	87,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	81,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,675
Id. 5 % convertiti 1951	97,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 31 marzo 1948 - N. 61

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,675
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	51,25
Id. 5 % 1935	87,925
Redimibile 3,50 % 1934	68,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,80
Id. 5 % 1936	87,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	81,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,70
Id. 5 % convertiti 1951	98,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a posti di agente di cambio della Borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1946, con il quale vennero nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi predetti;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso per la Borsa valori di Roma;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla detta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito per la sua formazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Roma:

1) Wis Catone, ex agente di cambio, con punti 75,20/32;
2) Paoncelli Giuseppe, rappresentante alle grida, con punti 73,22/32;
3) Rimini Riccardo, rappresentante alle grida, con punti 72,28/32;
4) Natali Giorgio, con punti 72,11/32;
5) Menzocchi Augusto, rappresentante alle grida, partigiano, con punti 70,21/32;
6) Anastasi Mario, rappresentante alle grida, con punti 70,1/32;
7) Picarelli Adolfo, ex agente di cambio, con punti 69,16/32;
8) Ascoli Giuseppe, ex agente di cambio, ex combattente, decorato, con punti 68,16/32;
9) Salvati Antonio, ex agente di cambio, con punti 68,10/32;
10) Rossi Massimiliano, rappresentante alle grida, con punti 67,4/32;
11) Giovannola Sergio, rappresentante alle grida, ex combattente, con punti 66,22/32;
12) Garulli Costantino, con punti 66,13/32;
13) Fogliani Mario, ex combattente, con punti 65,30/32;
14) Cavazzini Pietro, rappresentante alle grida, con punti 65,20/32;
15) Cella Giuseppe, osservatore alle grida, con punti 65,19/32;
16) Rosa Leonardo, rappresentante alle grida, con punti 65,17/32;
17) Vallone Felice, ex combattente, con punti 65,15/32;
18) Tosi Oscar, con punti 65,2/32;
19) Gaffino Federico, con punti 64,26/32;
20) Ballarini Franco, ex combattente, decorato, con punti 64,6/32;
21) Menichelli Umberto, ex agente di cambio, con punti 64;
22) Oberlechner Renato, rappresentante alle grida, con punti 63,17/32;
23) Giannini Carlo Alberto, ex agente di cambio, con punti 63;
24) Morpurgo Carlo, commissionario, con punti 61,28/32;
25) Arteggiani Armando, rappresentante alle grida, con punti 61,20/32;
26) Brignone Antonio, ex agente di cambio, con punti 61,17/32;
27) Cartoni Giuseppe, rappresentante alle grida, ex combattente, decorato, partigiano, con punti 60,26/32;
28) Ranghi Tito, rappresentante alle grida, con punti 59,4/32;
29) Frezza Luigi, ex agente di cambio, con punti 58,6/32;
30) Vaccaro Tommaso, con punti 57,30/32;
31) Marchetti Silvio, con punti 57,27/32;
32) Petriconi Amerigo, ex combattente, invalido, con punti 57,12/32.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1948
Registro Tesoro n. 3, *foglio n.* 114. — GRIMALDI

(1541)

Graduatoria di merito del concorso a posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1946, con il quale vennero nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi predetti;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso per la Borsa valori di Firenze;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla detta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito per la sua formazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze:

1) Landi Mario, ex combattente, con punti 94 su 100;
2) Bordi Bruno, con punti 92 su 100;
3) Dani Luigi, con punti 86 su 100;
4) Canepa Pietro, con punti 85 su 100;
5) Betti Agostino, con punti 84 su 100;
6) Jacomelli Cesare, con punti 74 su 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1948
Registro Tesoro n. 3, *foglio n.* 115. — GRIMALDI

(1540)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.